REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/77 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1977

che mette fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato e autorizza la proroga della durata dei contratti per alcuni prodotti ammassati nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 367/76 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che gli aiuti all'ammasso privato concessi in applicazione del regolamento (CEE) n. 801/77 della Commissione, del 20 aprile 1977, relativo alle condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1310/77 (4), hanno avuto risultati favorevoli sul mercato suino e che è prevedibile nelle prossime settimane una stabilizzazione dei prezzi delle carni suine ; che occorre, quindi, mettere fine agli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine ;

considerando tuttavia che questa stabilizzazione dei prezzi di mercato può essere messa in pericolo dal ritiro dall'ammasso, nel corso delle prossime settimane, di quantità importanti di prodotti oggetto di contratti in corso ; che è pertanto opportuno permettere agli interessati la proroga di tali contratti per un adeguato periodo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La data limite di presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine è fissata al 30 settembre 1977.

2. Per i contratti di aiuto all'ammasso privato concesso in virtù del regolamento (CEE) n. 801/77 e in corso il 30 settembre 1977, ad eccezione di quelli relativi ai prodotti della sottovoce ex 02.06 B I b) 3 bb) della tariffa doganale comune, la durata dell'ammasso può essere prolungata di 1 o 2 mesi su richiesta dell'interessato. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del contratto e non oltre il 28 ottobre 1977.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 97 del 21. 4. 1977, pag. 23.
(4) GU n. L 150 del 18. 6. 1977, pag. 33.